

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 20

Riunione del 11 gennaio 2006

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO VICE PRESIDENTE
- Avv. G. Roberto CALDARA COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria
- **19.05.06 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI : G.S. MISERICORDIA PIEVE A MIEVOLE n.p. presidente p.t.**
- **RIPASARTI ANDREA n.q. presidente p.t.**

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti e valutati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale;
- udito il difensore della Società e del suo presidente;

osserva

Il capo di incolpazione è riferito ad una attività negoziale intercorsa tra la G.S. Misericordia Pieve a Nievole e la Unione Pallavolo Scandicci, con riferimento alla posizione del tesserato Sgrilli Roberto.

Sostanzialmente, con la scrittura privata la Unione Pallavolo Scandicci trasferiva Sgrilli Francesco, nella sua qualità di atleta, alla G.S. Misericordia Pieve a Nievole, con l'obbligo di suo trasferimento alla scadenza contrattualmente prevista, obbligazione quest'ultima non adempiuta dalla G.S. Misericordia Pieve a Nievole e dalla quale la medesima e Ripasarti Andrea n.q. di suo Presidente sono chiamati a risponderne per la violazione degli artt. rispettivamente 2 e 30 ss RAT quanto alla prima e artt. 19 e 30 ss RAT e 55 R.G., quanto al suo Presidente.

Diritto

La contestazione mossa al sodalizio G.S. Misericordia e al suo Presidente, almeno nella prospettazione del capo di incolpazione è destituita di giuridico fondamento almeno limitatamente alle prospettazioni offerte dalla Procura Federale.

Ciò perché l'accordo negoziale raggiunto dalle parti ancorché valutato nella sua illiceità della causa, in quanto palesemente elusiva delle norme federali - fittiziamente si utilizza lo strumento del trasferimento dell'atleta, laddove l'accordo dissimulato è in suo prestito - ha comunque prodotto una incontestabile manifestazione di libera volontà da parte della Pallavolo Scandicci, di trasferimento dell'atleta Sgrilli Francesco presso la G.S. Misericordia Pieve a Nievole, che è stato perfezionato seguendo la procedura di trasferimento propria da questa Federazione: il trasferimento dell'atleta Sgrilli Francesco alla G.S. Misericordia è perfetto in quanto aderente alla prescrizione del Regolamento Federale. Ancora proprio perché nell'archivio della Federazione al riguardo non si rinviene alcun obbligo, a norma di Regolamento che impone alla G.S. Misericordia Pieve a Nievole il trasferimento dell'atleta Sgrilli alla Pallavolo Scandicci; alcuna violazione in tal senso può ascriversi a quest'ultima e al suo Presidente a tale riguardo. La deliberazione della fattispecie all'esame ha comunque inevitabilmente evidenziato la comune volontà dei contraenti, con il concorso formale e sostanziale dello stesso Sgrilli ad eludere i Regolamenti federali in tema di trasferimento temporaneo o prestito, manifestando tutti concorrentemente la specifica volontà di concludere un accordo viziato sotto il profilo della illiceità della causa.

E' evidente che in questo contesto rilevante si pone il profilo della violazione della volontà specifica ad eludere precise disposizioni regolamentari, che non possono non essere riportate all'attenzione della procura Federale, alla quale vengono restituiti gli atti, per quanto di sua competenza.

P. Q. M.

Dispone il non luogo a sanzione per la G.S. Misericordia Pieve a Nievole e per Ripasarti Andrea per i fatti di cui al capo di incolpazione; rimette gli atti alla Procura Federale per quanto in motivazione.

Affisso il 23 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci